

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 108 del 25/09/2025

Oggetto: COMUNE DI LUCCA - PROCEDIMENTO DI SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA CONVENZIONE TIPO APPROVATA CON DELIBERAZIONE AEEGSI 656/2015/R/IDR NELLA GESTIONE DEL SII PER SCADENZA CONCESSIONE. SOSPENSIONE IN ATTESA DEGLI ESITI DEFINITIVI DEI RICORSI ATTUALMENTE PENDENTI (CONSIGLIO DI STATO E TAR TOSCANA)..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (AIT), quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995;
- il Direttore Generale dell'Autorità ha la rappresentanza legale dell'ente e competenze di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare all'affidamento del servizio e alla gestione della Convenzione per la gestione del SII (art. 10 comma 1 lettere a) e b));

RICORDATO che:

- l'affidamento in regime di concessione del SII del Comune di Lucca a GEAL Spa (Società a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'art. 22 c.3 lett. e) L. n. 142/1990), disposto per la durata di 27 anni ai sensi della Deliberazione Consiliare n.37 del 23/03/1998, scade il 31 dicembre 2025 (Convenzione di affidamento sottoscritta il 22.04.1998 Rep. n. 17005 del 11.05.1998);
- in ragione della scadenza della concessione, questa Autorità ha comunicato al Comune di Lucca (prot. n.8466 del 14.06.2024) l'Avvio del procedimento per il subentro di GAIA Spa in luogo di GEAL Spa ai sensi dell'art. 12 della Convenzione tipo (Deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr), recepita con Deliberazione Consiliare n.32 del 14.06.2016 nella vigente Convenzione di affidamento del SII a GEAL Spa;
- il Comune di Lucca, successivamente, ha presentato «Istanza ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Lucca» in atti al prot. AIT n.10715 del 26.07.2024;

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto sopra, questa Autorità:

- con nota in atti al prot. n.11873 del 22.08.2024 comunicava al Comune di Lucca l'Avvio del procedimento volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota in atti al prot. n.11914 del 23.08.2024 comunicava ai sensi dell'art.10-bis della L. n.241/1990 i "motivi ostativi" all'accoglimento dell'Istanza di salvaguardia sopra richiamata;

Autorità Idrica Toscana

- con Determinazione n. 39 del 09.09.2024 del Dirigente Area Affari Istituzionali, valutate le osservazioni trasmesse dal Comune di Lucca (in atti al prot. n. 12244 del 30.08.2024), esprimeva il diniego all'accoglimento dell'Istanza di salvaguardia per assenza dei requisiti di cui all'art. 147, co. 2-bis, lett. b);

CONSIDERATO, altresì, che:

- in data 7.11.2024 il Comune di Lucca proponeva ricorso, con Istanza cautelare ex art. 55 C.P.A., innanzi al TAR Toscana per l'annullamento della Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. n. 39 del 09.09.2024;
- con sentenza n.700 del 29.11.2024 il TAR Toscana, data la scadenza al 31.12.2025 dell'affidamento a GEAL Spa, rigettava l'Istanza cautelare per mancanza di un pericolo attuale di pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della trattazione del merito del ricorso;
- con sentenza n.633 del 02.04.2025 il TAR Toscana accoglieva il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salvo il potere/dovere dell'Autorità resistente di svolgere, in sede di riesame della domanda del Comune di Lucca, gli accertamenti di cui all'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.lgs. n. 152/2006;
- avverso la sentenza n.633/2025 del TAR Toscana questa Autorità ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, la cui udienza di trattazione è fissata il 20.11.2025;
- in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Toscana con la citata sentenza n. 633/2025, questa Autorità con nota prot. n.5261 del 04.04.2025, comunicava l'Avvio della procedura conseguente alla seconda Istanza di salvaguardia formulata dal Comune di Lucca (prot. AIT n. 7854 del 28.05.2025) al fine di avviare l'Istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art.147, co. 2-bis, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006;
- all'esito dell'istruttoria svolta a cura dell'Area Pianificazione e Controllo (in atti al prot. int. n.7851/2025), questa Autorità procedeva alla comunicazione ex art.10-bis L. n. 241/1990 dei "motivi ostativi" all'accoglimento della Istanza di salvaguardia presentata dal Comune di Lucca;
- il Comune di Lucca, con nota (in atti al prot. n.8299 del 06.06.2025), riscontrava la suddetta comunicazione ex art. 10-bis formulando osservazioni e reiterando l'Istanza;
- con Determinazione n. 25 del 16.06.2025 del Dirigente Area Affari Istituzionali, valutate le osservazioni trasmesse dal Comune di Lucca in merito ai "motivi ostativi" (istruttoria integrativa in atti al prot. 8632/2025), questa Autorità esprimeva il diniego all'accoglimento dell'Istanza di salvaguardia per assenza dei requisiti tecnici di cui al citato art.147, co. 2-bis, lett. b);
- in data 10.09.2025 il Comune di Lucca proponeva ricorso, con Istanza cautelare ex art. 55 C.P.A., innanzi al TAR Toscana per l'annullamento della Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. 25 del 16.06.2025;

RICHIAMATI gli esiti della riunione del 14.07.2025 cui hanno partecipato GEAL Spa, GAIA Spa, Comune di Lucca, Lucca Holding Spa e questa Autorità, riportati nel Verbale inviato con nota prot.n.11154 del 01.08.2025, di cui si riporta il seguente estratto:

"i partecipanti concordano sulla sussistenza di ostacoli nel procedimento di subentro e che le parti non potranno dare corso alle attività previste nel cronoprogramma predisposto da AIT (accordi sindacali per il passaggio del personale, provvista finanziaria per il pagamento del Valore residuo, etc.). Da parte del Comune di Lucca, in attesa che il contenzioso giunga a definizione, viene avanzata l'ipotesi di una proroga della gestione attuale che suspenderebbe, di fatto, l'affidamento da parte di AIT della gestione del servizio idrico di Lucca all'operatore d'ambito Gaia spa";

DATO ATTO, come da verbale, che il contesto di incertezza giuridico/normativa, sopra descritta, determina inevitabili difficoltà nella negoziazione e nella formalizzazione di un contratto di

Autorità Idrica Toscana

cessione di ramo d'azienda, perché rende incerto il subentro e, quindi, l'oggetto stesso del contratto;

TENUTO CONTO del contesto e dei risvolti sin qui descritti, questa Autorità ritiene necessario sospendere, a tutti gli effetti, il procedimento di subentro avviato con comunicazione prot. n.8466 del 14.06.2024 al Comune di Lucca, in attesa degli esiti definitivi del ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, riservandosi ulteriori atti ad esito di tale ricorso;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'ente;

VISTA la L.R. 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO degli esiti della riunione del 14.07.2025 cui hanno partecipato GEAL Spa, GAIA Spa, Comune di Lucca, Lucca Holding Spa e questa Autorità, riportati nel Verbale inviato con nota prot.n.11154 del 01.08.2025, di cui alle premesse;
3. DI DARE ATTO, come da verbale, che il contesto di incertezza giuridico/normativa, sopra descritta, determina inevitabili difficoltà nella negoziazione e nella formalizzazione di un contratto di cessione di ramo d'azienda, perché rende incerto il subentro e, quindi, l'oggetto stesso del contratto;
4. DI SOSPENDERE per le predette motivazioni, a tutti gli effetti, il procedimento di subentro avviato con comunicazione al Comune di Lucca (prot. n.8466 del 14.06.2024) ai sensi dell'art. 12 della Convenzione tipo (Deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr), recepita nella vigente Convenzione di affidamento di GEAL Spa con Deliberazione Consiliare n.32/2016, in attesa degli esiti definitivi del ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, riservandosi ulteriori atti ad esito di tale ricorso;
5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Lucca, per quanto di competenza, e a GEAL Spa;
6. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale".

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: COMUNE DI LUCCA - PROCEDIMENTO DI SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA CONVENZIONE TIPO APPROVATA CON DELIBERAZIONE AEEGSI 656/2015/R/IDR NELLA GESTIONE DEL SII PER SCADENZA CONCESSIONE. SOSPENSIONE IN ATTESA DEGLI ESITI DEFINITIVI DEI RICORSI ATTUALMENTE PENDENTI (CONSIGLIO DI STATO E TAR TOSCANA).

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 25/09/2025 .

IL DIRIGENTE

Ing. Andrea Cappelli

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005